COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

125.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (5812);

Rocelli e Santuz: Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (5779-*ter*) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 8, 10 12, 13, 15, 16, 21

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 5, 8, 10, 12, 13, 16

Cecchetto Coco Alessandra (gruppo verde) .. 7, 8 13, 14, 15

D'Addario Amedeo (gruppo PSI) ... 8, 14, 15, 19

D'Amelio Saverio, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 15, 20

D'Angelo Guido (gruppo DC) 15

Ermelli Cupelli (gruppo repubblicano) 18

Pellicani Gianni (gruppo comunista-PDS) ... 7

Rocelli Gianfranco (gruppo DC), *Relatore* 3, 5 8, 10, 12, 13, 14, 20

Santuz Giorgio (gruppo DC) 19

Tessari Alessandro (gruppo federalista europeo) 20

PAG.

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 21

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Piro ed altri: Ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (3869);

Solaroli ed altri: Rifinanziamento delle norme per il superamento delle barriere architettoniche (4346);

Piro ed altri: Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5569);

Fronza Crepaz ed altri: Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5660);

Brescia ed altri: Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5678);

Fronza Crepaz ed altri: Ulteriore finanziamento dei piani per la eliminazione delle barriere architettoniche (5764) 21

Botta Giuseppe, *Presidente* 21

Rocelli Gianfranco (gruppo DC), *Relatore* 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Ronchi e Gottardo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Cecchetto Coco e Brunetto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (5812); e della proposta di legge Rocelli e Santuz: Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (5779-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi urgenti per Venezia e Chioggia » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz: « Interventi urgenti per Venezia e Chioggia ».

Informo che le Commissioni I e XI hanno espresso i rispettivi pareri sulla proposta di legge Rocelli e Santuz n. 5779-*ter*, come modificata in sede referente dall'introduzione dell'articolo aggiuntivo 13-*bis* ed assunta come testo base nella seduta del 25 luglio, e sull'abbinato disegno di legge n. 5812.

La I Commissione ha espresso parere favorevole senza osservazioni.

La V Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che:

« all'articolo 1, al comma 1, la parola "1990" sia sostituita con la seguente: "1991"; all'articolo 1, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:

1-*bis*. Per le finalità di cui alla presente legge sono sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilità in conto residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38 e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge ».

La V Commissione ha inoltre espresso parere favorevole sull'emendamento 13.01 e parere favorevole nei medesimi termini sul disegno di legge n. 5812.

La XI Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni: « all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole: « mediante concorso interni, anche in deroga alle norme vigenti in materia, fra tutto il » con le seguenti: « mediante concorsi pubblici riservati al »; all' articolo 11 sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12 ».

Ha inoltre espresso parere favorevole sull'articolo aggintivo 13.01.

Ricordo, infine, che nella seduta del 25 luglio era stata chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. A proposito del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio a condizione che al primo comma dell'articolo 1 sia modificata la copertura finanziaria prevista, voglio ricordare che in sede di espressione del parere si è svolto un dibattito abbastanza duro, dal momento

che, in assenza del relatore Aiardi, l'onorevole Coloni, che lo sostituiva, si era orientato ad esprimere parere non favorevole sull'articolo in questione. Devo pertanto riconoscere alla Commissione bilancio, al suo presidente ed ai rappresentanti del Governo presenti alla seduta, la disponibilità a rivedere il testo del comma di copertura, avendo sollecitato il rinvio dell'espressione del parere al giorno successivo a quello in cui era stata decisa la convocazione primaria della Commissione.

Ritenendo sufficiente la formulazione proposta dalla V Commissione, preannuncio la presentazione di un mio emendamento tendente a recepire le condizioni da essa espresse.

Voglio altresì ricordare che l'onorevole Coloni aveva manifestato perplessità anche in merito al modo in cui le competenze di intervento dei comuni sono state previste all'articolo 1. Devo quindi ringraziare l'onorevole Aiardi che, essendo stato con me relatore su provvedimenti riguardanti la stessa materia, ha riconosciuto quanto già in precedenza era stato deciso al riguardo.

Per quanto riguarda il parere dell'XI Commissione, nel ringraziare il presidente per essersi assunto il compito di relazionare, entro tempi brevi, sulla parte di sua competenza, devo anche esprimere la mia delusione in merito ad alcune condizioni che sono state poste e che riguardano il personale a contratto dei Magistrato alle acque. Aggiungo, tuttavia, che dopo un intervento chiarificatore con il presidente dell'XI. Commissione, quest'ultimo si è riservato di riconsiderare la questione in sede di esame dell'altro provvedimento che attiene alla stessa materia e a proposito del quale esprimo l'augurio che quanto prima questa Commissione possa esaminarlo in sede legislativa.

Quindi, non credo di dover aggiungere altro se non sottolineare la necessità di recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti, anche se quello della Commissione lavoro non soddisfa pienamente il relatore e – presumo – la Commissione nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge Rocelli e Santuz n. 5779-*ter*, che lo ricordo ancora – fu assunta come testo base nella seduta del 25 luglio scorso.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia).

1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)*, e *d)*, della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno . 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al comma 1, sostituire la parola 1990 *con la seguente* 1991.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio

di previsione per l'anno 1991 le disponibilità in conto residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38 e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

1. 2.

Il Relatore.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione degli emendamenti che ho presentato.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Chioggia e di Venezia).

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivaniente al 1o gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *e)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo è destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e funzionalità della sede, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali: lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative rignardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera *a)*;

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di

infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15 per cento dell'intero importo.

2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e *leasing* e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo *una tantum*, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta.

4. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della citata legge 29 novembre 1984, n. 798.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 1.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 6.

Boselli, Pellicani.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con i seguenti commi:

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, provvede mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata « Ufficio speciale per Venezia » la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'Ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate.

3-*bis*. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio speciale per Venezia è stabilita in venti unità, con lo stato giuridico di dipendenti pubblici. Detto personale è collocato ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal relativo decreto presidenziale attuativo. Per il primo funzionamento dell'ufficio il Ministro dell'ambiente provvederà alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento di personale proveniente dalle amministrazioni dello stato o enti pubblici che esercitano funzioni relative alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per Venezia.

3-*ter*. Il personale e le strutture dell'Ufficio di cui al comma 3 confluiranno nella « Agenzia nazionale per la prote-

zione dell'ambiente » la cui istituzione rientra nell'ambito della riforma del Ministero dell'ambiente ».

2. 2.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 2, comma 3, primo periodo, aggiungere le parole secondo la normativa comunitaria.

2. 3.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 2, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole secondo la normativa comunitaria.

2. 7.

Pellicani, Boselli.

All'articolo 2, sopprimere il comma 4.

2. 4.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 2, sopprimere il comma 4.

2. 8.

Pellicani, Boselli.

All'articolo 2, al comma 4, dopo le parole concessione unitaria *aggiungere le seguenti* secondo la normativa comunitaria e.

2. 5.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 2, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole secondo la normativa comunitaria.

2. 9.

Boselli, Pellicani.

GIOVANNI PELLICANI. Gli emendamenti che abbiamo presentato sono riferiti, tra l'altro, alla spinosa questione delle concessioni, che non osteggiamo per principio, ma riteniamo vada collocata in un contesto di revisione organica della legge speciale, anche alla luce delle valutazioni effettuate dalla Commissione di indagine che si occupa dei problemi di Venezia.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Anche i nostri emendamenti riguardano in particolare il problema delle concessioni.

Un elemento di novità è rappresentato dalla questione relativa alla società di ingegneria per la quale il Ministero dell'ambiente chiede uno stanziamento iniziale di 5 miliardi da assegnare attraverso una concessione unica.

A tale riguardo, vorrei ricordare quanto è stato affermato dal ministro Ruffolo in occasione di un'audizione svoltasi nell'ambito della nostra indagine conoscitiva sui problemi di Venezia. In quella sede, lo stesso ministro, in riferimento ad alcuni quesiti relativi alla possibile individuazione di Venezia come sede dell'Agenzia europea per l'ambiente, aveva affermato che ciò non era possibile ma che, tuttavia, il Presidente del Consiglio aveva proposto di collocare a Venezia una parte della struttura del Ministero dell'ambiente con le funzioni di agenzia per il controllo ambientale.

Sulla base di tali premesse, avevamo ipotizzato di finalizzare i suddetti cinque miliardi ad un ufficio speciale per Venezia. Fra l'altro, il Ministero dell'ambiente sostiene di non disporre dei mezzi finanziari e delle attrezzature necessarie per condurre le indagini che deve svolgere.

A titolo di esempio, vorrei ricordare che una delle proposte emerse in sede di Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione in Irpinia era volta a consentire al VIA, istituito nell'ambito del Ministero dell'ambiente, di estendere le proprie indagini all'area di Napoli. Mi riferivo al VIA, perché in quell'occasione la direttrice del servizio disse che questo suggerimento non sarebbe stato accolto dal Ministero dal momento che quest'ultimo risultava sotto organico. Per tale motivo,

ritenevamo opportuno invitare il dicastero dell'ambiente ad attrezzarsi in modo autonomo, cioè senza ricorrere a concessioni da assegnare ad altri soggetti. Abbiamo quindi suggerito di istituire l'Ufficio speciale per Venezia sia per consentire al Ministero dell'ambiente di avere una sua struttura in questa città, sia per fare di quest'ultima il punto di riferimento di una sorta di laboratorio ambientale. Sono questi i motivi per cui abbiamo proposto l'emendamento 2.2, e nell'invitare la Commissione ad esprimersi favorevolmente, ribadiamo il nostro disaccordo con l'istituto della concessione unica, a proposito del quale abbiamo chiesto che vengano seguite le normative comunitarie che di recente sono state recepite dall'Assemblea.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* A proposito dell'intervento dell'onorevole Cecchetto Coco, di cui condivido la sostanza, voglio dire che personalmente assumerò l'impegno di verificare con il ministro la possibilità di attrezzarci in via amministrativa per costituire un primo nucleo di quell'intervento che finora non è stato possibile definire.

AMEDEO D'ADDARIO. Nel dichiararmi d'accordo con l'impostazione che il relatore ha dato all'articolo 2, desidero altresì sottolineare che le modalità di intervento ivi previste opportunamente si riconducono, ai fini della loro efficacia, al concetto di unitarietà di gestione che viene espresso nei successivi commi 3 e 4.

Ritengo che il significato degli emendamenti presentati non possa essere sottaciuto, ma credo che una riconsiderazione organica della materia possa avvenire in sede di revisione della legge speciale su Venezia o comunque non disgiunta dalle problematiche connesse alle risultanze del lavoro del Comitato permanente per Venezia.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 e ribadisco l'osservazione poc'anzi fatta sull'emendamento Cecchetto Coco ed altri 2.2.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore.* Mi associo al parere espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Cecchetto Coco ed altri 2.1 e Boselli e Pellicani 2.6, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cecchetto Coco ed altri 2.2.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Angelini, che ha dichiarato di interessarsene in via amministrativa, dichiaro di ritirare il mio emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Cecchetto Coco ed altri 2.3 e Pellicani e Boselli 2.7, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Cecchetto Coco ed altri 2.4 e Pellicani e Boselli 2.8, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Cecchetto Coco ed altri 2.5 e Boselli e Pellicani 2.9, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Ricordo che dalla proposta Rocelli n. 5779 sono stati stralciati gli articoli dal 3 al 9. Do quindi lettura all'articolo 10:

ART. 10.

(Facilitazioni per l'acquisizione di immobili).

1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni. Il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'articolo 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978.

3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.

4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna, e al centro storico di Chioggia.

10. 1.
Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole e limitatamente ai periodi ivi indicati.

10. 2.
Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

10. 3.
Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 10.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore.* Mi associo al parere espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cecchetto Coco ed altri 10.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cecchetto Coco ed altri 10.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cecchetto Coco ed altri 10.3, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo di cui ho dato lettura.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Commissione per la salvaguardia di Venezia).

1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'artcolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole del Lido, Pellestrina e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, lettere *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il parere della commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nullaosta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.

2. Al fine di cui al comma 1 le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro 30 giorni dal ricevimento.

3. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della commissione sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, dal sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante

provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. Per il funzionamento degli uffici della commissione per la salvaguardia di Venezia la regione si avvale di personale regionale ».

4. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione.

6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

7. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *g)* ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato alla motorizzazione Civile, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. ».

7. Per l'attuazione di quanto di propria competenza il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi interni, anche in deroga alle norme vigenti in materia, fra tutto il personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989.

8. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.

9. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

10. Il personale interessato deve essere sottoposto, su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalità e i contenuti della prova stessa.

11. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvede utilizzando i posti che si rendano disponibili dalla data

di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

12. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 9, 10 e 11, valutato in lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stariziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, sopprimere il comma 5.

11. 1.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 11, al comma 6, dopo le parole dal Magistrato delle acque *sono aggiunte le seguenti* e dalla Sovrintendenza ai beni ambientali di Venezia.

11. 11.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 11, al comma 6, sostituire le parole purché sia garantita la sicurezza ambientale *con le seguenti* purché attrezzati con opere in grado di garantire la sicurezza ambientale.

11. 3.

Boselli, Pellicani.

All'articolo 11, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi i terreni destinati alla coltivazione di derrate alimentari e foraggio.

11. 2.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi.

All'articolo 11, al comma 7, sostituire le parole: mediante concorsi interni, anche in deroga alle norme in materia, fra tutto il *con le seguenti* mediante concorsi pubblici riservati al.

11. 5.

Il Relatore.

All'articolo 11, sopprimere il comma 9.

11. 6.

Il Relatore.

All'articolo 11, sopprimere il comma 10.

11. 7.

Il Relatore.

All'articolo 11, sopprimere il comma 11.

11. 8.

Il Relatore.

All'articolo 11, sopprimere il comma 12.

11.9.

Il Relatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dal relatore e contrario agli emendamenti 11.1, 11.11, 11.3 e 11.2.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore.* Mi dichiaro anch'io contrario agli emendamenti 11.1, 11.11, 11.3 e 11.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cecchetto Coco ed altri 11.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cecchetto Coco ed altri 11.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boselli e Pellicani 11.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cecchetto Coco ed altri 11.2.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Con l'emendamento 11.2 chiedo che l'uso dei fanghi non riguardi i terreni destinati alla coltivazione di derrate alimentari e foraggi, in quanto ciò non mi sembrerebbe opportuno anche se riconosciuti non tossici né nocivi.

Da questo punto di vista, non credo che sia un grande problema spostare i fanghi da qualche altra farte. Tra l'altro, è in fase di preparazione il bosco di Mestre, che avrà un'estensione enorme e nel quale può essere collocata una grande quantità di fanghi.

Vi prego, quindi, di porre attenzione alla necessità di evitare che i fanghi in questione siano collocati su terreni destinati alla coltivazione di derrate alimentari e foraggio.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore.* Pur comprendendo le motivazioni espresse dall'onorevole Cecchetto Coco, non sono in grado di valutare fino in fondo la portata dell'emendamento 11.2.

Ritengo, comunque, che la questione posta a base dell'emendamento stesso possa essere affrontata in modo più approfondito nell'ambito di un altro provvedimento riferito ai problemi di Venezia, di cui ci accingiamo a promuovere l'*iter* di approvazione.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Non mi sembra che in quel provvedimento vi sia uno specifico riferimento ai fanghi.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore.* Tale riferimento può essere introdotto in quel provvedimento.

Invito, pertanto, l'onorevole Cecchetto Coco a ritirare l'emendamento 11.2.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Secondo l'attuale ordinamento giuridico, la collocazione dei fanghi non deve compromettere la sicurezza ambientale. Tra l'altro, sarà cura del ministero vigilare affinché i fanghi che contengono metalli pesanti non danneggino le produzioni alimentari.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Prendo atto dell'impegno ad esaminare la questione in altra sede e ritiro l'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Aree e fabbricati demaniali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, il comune di Venezia è autorizzato a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali; al predetto comune è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione nelle compraven-

dite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto. Tutte le fattispecie sopra descritte potranno essere esercitate anche in deroga a quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'articolo 2, comma 1, lettera *c);* per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il compendio demaniale individuato al foglio 10 del Catasto urbano del comune di Venezia, mappali « A » e n. 136, 147, 148 e 149, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità di cui al comma precedente. Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al Comune per le predette finalità.

12. 1.

Cecchetto Coco, Andreis, Ronchi, Botta, D'Addario.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. L'emendamento 12.1 è riferito al compendio demaniale di Forte Gazzera, in ordine al quale non è ancora molto chiaro se sia stato trasferito al comune di Venezia. Si tratta, pertanto, di una questione da approfondire.

Avevamo intenzione, inoltre, di presentare un altro emendamento riferito all'area di San Basilio, ma ci riserviamo di riproporlo in altra sede.

AMEDEO D'ADDARIO. Mi sembra estremamente interessante ed estensibile ad altre situazioni di rilevanza nazionale quanto è previsto dal primo comma dell'articolo 12, laddove si disciplina la facoltà, da parte del comune di Venezia, di stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali.

Si tratta di un fatto molto interessante, anche in relazione allo snellimento delle procedure che si introduce. Tale disposizione, quindi, potrebbe essere ripresa in termini di legislazione generale.

Vorrei, tuttavia, avere un chiarimento in ordine alla parte finale del comma 1 dell'articolo 12: non comprendo, infatti, per quale ragione si prevede che le fattispecie considerare possano essere esercitate anche in deroga a quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato.

A tale riguardo, mi sembra assolutamente non condivisibile questo tipo di deroga. Mi domando, quindi, per quale ragione debba essere introdotta una norma del genere sia pure in un contesto di estrema facilitazione dei meccanismi di trasformazione della proprietà una volta che l'ufficio tecnico erariale ha espresso le proprie valutazioni in termini di prezzo.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore.* Condivido l'osservazione dell'onorevole D'Addario circa l'opportunità di tenere presente l'innovazione introdotta nel comma 1 dell'articolo 12 anche in altri ambiti, laddove si debbano realizzare operazioni su infrastrutture o immobili di proprietà dello Stato che siano anche produttivi per lo Stato stesso.

Per quanto riguarda la parte finale dello stesso comma 1 dell'articolo 12, mi sembra che la questione sia già stata sollevata in occasione dell'esame di un decreto legge più volte reiterato e mai convertito. In particolare, era stato sottolineato il fatto che tale formulazione

consente di agevolare ed accelerare, considerate le particolari condizioni di Venezia, le operazioni in questione che, sia pure in forma diversa, erano già state proposte dalla legge n. 171 del 1979 e dalla legge n. 798 del 1984, ma che, tuttavia, si trovano ancora in una situazione di « sofferenza » per motivi di carattere puramente burocratico. Con questa norma, pertanto, si intende superare situazioni non di sostanza, ma attinenti alla questione che poc'anzi ho cercato di esprimere sinteticamente.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che la procedura prevista nell'articolo 12 debba essere considerata favorevolmente. In merito al secondo comma dell'articolo 12, sono dell'avviso che il suo contenuto nasca dalla necessità di dotare Venezia di uno strumento operativo più snello, tale da consentire un recupero urbano che tutti riconosciamo quanto mai urgente.

GUIDO D'ANGELO. L'articolo 12 affronta un problema rilevante, per cui credo che dovremmo cogliere questa occasione per invitare il Ministero dei lavori pubblici ad estenderne il contenuto all'intero territorio nazionale, in quanto consentirebbe di realizzare un'opera di riqualificazione dei vecchi centri urbani.

AMEDEO D'ADDARIO. Convengo con i chiarimenti espressi dal Governo e dal relatore, purché non venga a configurarsi una situazione caratterizzata dall'assenza di un meccanismo di controllo nel caso di gestione stralcio o fuori bilancio.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Nell'associarmi all'osservazione del collega D'Addario, dichiaro di ritirare l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Autorizzazione alla regione Veneto).

1. La regione Veneto è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 e anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso articolo 1 le somme non utilizzate al sensi del comma 2 del medesimo articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo del relatore 13.01. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. ...

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, nell'ambito di mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* della predetta legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

13. 01.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 13.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 14 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

(Disposizioni finali).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38 e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

(È approvato).

Passiamo all'esame della tabella allegata alla proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA
(articolo 11)

CORRISPONDENZA FRA LE CATEGORIE DI PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E I PROFILI PROFESSIONALI.

Ingegnere elettronico	Ingegnere	VII livello
Ingegnere geotecnico	Ingegnere	VII livello
Biologo	Biologo	VII livello
Geologo	Geologo	VII livello
Chimico	Chimico	VII livello
Architetto	Architetto	VII livello
Diplomato specializzato	Assistente amministrativo	VI livello
Diplomato tecnico	Assistente tecnico	VI livello
Perito industriale chimico	Assistente tecnico per la chimica industriale	VI livello
Perito industriale elettronico	Assistente tecnico per l'elettronica	VI livello
Diplomato nautico	Assistente tecnico	VI livello
Programmatore	Programmatore	VI livello
Operatore centro calcolo	Operatore sala macchine	V livello
Operatore metereologico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore radar	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore oceanografico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Teleidrometrista	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	IV livello
Vigilante lagunare	Sorvegliante idraulico	IV livello
Operaio qualificato	Addetto servizio vigilanza	IV livello

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI PELLICANI. Annuncio che il gruppo comunista-PDS si asterrà in sede di votazione del provvedimento in esame, in quanto non condivide le disposizioni riguardanti la concessione unica. Avremmo voluto votare a favore di questo testo, anche perché abbiamo dato un contributo fondamentale alla conclusione del suo *iter* in Commissione. Nell'augurarci, quindi, che l'altro ramo del Parlamento possa licenziarlo definitivamente entro settembre, così da rispondere alle attese dei vari enti pubblici, vogliamo evidenziare che i ritardi che ne hanno caratterizzato l'*iter* non sono addebitabili né a noi né a questa Commissione, bensì ad un atteggiamento del Governo che possiamo definire arrogante e svogliato perché non si è minimamente impegnato affinché il provvedimento andasse in porto. In proposito, sembra quasi che il Governo abbia voluto assumere un atteggiamento, per così dire, bifronte, nel senso di apparire dinanzi al paese interessato a risolvere i problemi di Venezia ma, nello stesso tempo, senza assumere la benché minima iniziativa per consentire l'approvazione del provvedimento.

Inoltre, l'atteggiamento del Governo è stato contraddistinto anche da una certa arroganza che si è tradotta in una mancanza di dialogo con il Parlamento in ordine ad una serie di questioni.

Tuttavia, l'esame del provvedimento in discussione ha dimostrato (voglio dirlo con estrema franchezza) che i problemi di Venezia non riguardano soltanto i cittadini ed i parlamentari veneziani. Mi auguro, anzi, di non dovermi più occupare, nelle prossime settimane, di tale materia, proprio perché è giusto che altri colleghi, non originari di Venezia, se ne facciano carico, anche se i problemi della città sono numerosi e complessi e richiedono anni per comprenderne la portata.

Comunque, anche nel corso dell'ultima visita effettuata a Venezia, abbiamo potuto constatare quali stimoli e sollecitazioni possano nascere da un'osservazione ravvicinata della situazione.

A tale riguardo, ritengo che sia ormai inadeguato l'approccio ai problemi di Venezia che è stato prevalente negli ultimi anni dal punto di vista normativo e finanziario. Ciò deve rappresentare un ammonimento per la nostra Commissione, per il Parlamento nel suo complesso e per il Governo: infatti, i problemi rimangono seri ed i provvedimenti che stiamo adottando sono inadeguati a risolverli, in tale contesto si inserisce anche la proposta di legge n. 5779-*bis*, in rapporto alla quale preannunciamo fin d'ora la nostra disponibilità ad esaminarla in sede legislativa alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

D'altro canto, non è possibile continuare con procedure in base alle quali il Governo si presenta in Parlamento per chiedere finanziamenti e stipula convenzioni di cui poi si finisce con il non sapere più nulla. Al riguardo, preannuncio che presenterò, insieme ad altri colleghi, un'interpellanza, in quanto si è parlato di un'intesa che sarebbe intervenuta tra il Magistrato alle acque, il consorzio Venezia nuova ed il consorzio Venezia disinquinamento per regolare i rispettivi interventi da attuare nella laguna fino all'anno 2000.

Ritengo, infatti, che si debbano prevedere strumenti di informazione non episodici ma sistematici, che consentano di conoscere non *ex post* il modo in cui vengono spesi migliaia di miliardi; si dovrebbe, invece, seguire l'andamento della spesa nelle varie fasi in cui viene effettuata per la realizzazione di opere di grande importanza.

Sulla base di tali considerazioni, preannuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS nella votazione finale del provvedimento in esame. Nello stesso tempo, tuttavia, devo esprimere un certo rammarico in quanto avremmo voluto esprimere un voto favorevole nei confronti di una proposta di legge che contiene norme interessanti sia per quanto riguarda il blocco degli sfratti sia in ordine al diritto di prelazione per i

conduttori degli immobili. Ci auguriamo anzi che si proceda ulteriormente in questa direzione.

Desidero, infine, ricordare che disponiamo di un efficace strumento rappresentato dal Comitato permanente per i problemi di Venezia il quale alla ripresa dei lavori parlamentari, potrà continuare la propria attività che ci auguriamo possa portare a conclusioni indicative sopratutto perché nella prossima legislatura si possa riprendere in modo proficuo un lavoro assai importante.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sul provvedimento in esame a seguito della sua valenza politica generale, al di là del contenuto degli articoli. Infatti, dal punto di vista politico generale ci sembra apprezzabile il segnale che viene dato con questa sorta di « sessione per Venezia ».

L'ho definita sessione non per conferirle un tono enfatico, ma semplicemente perché si tratta di una serie di interventi importanti per la situazione di Venezia.

È necessario, a questo punto, che tutti i provvedimenti vertenti su tale materia possano procedere speditamente affinché siano raccordati con la prossima legge finanziaria.

In conclusione, ribadisco il voto favorevole del gruppo repubblicano, che trae origine dal segnale politico rappresentato dal provvedimento in esame nonché dalla sua valenza operativa.

GIORGIO SANTUZ. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in esame, nonché la mia personale soddisfazione poiché con esso si pone un ulteriore ed importante tassello nell'ambito della legislazione per Venezia.

In tal modo, la nostra Commissione si dimostra molto attenta ai problemi di questa città che, tra l'altro, sono oggetto di esame da parte di un apposito Comitato.

Riteniamo, inoltre, di poter approvare, alla ripresa dei lavori parlamentari, un altro provvedimento a favore di Venezia, nonché di concludere il dibattito sul materiale acquisito dal Comitato permanente per i problemi di Venezia, al fine di esprimere un giudizio complessivo sull'attuazione dei provvedimenti volti a garantire a tale città condizioni di maggiore vivibilità. Ringraziando quindi il relatore ed il presidente della Commissione ambiente, che si sono attivamente impegnati perché le Commissioni di merito esprimessero con celerità il proprio parere su questo provvedimento, ribadisco il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul testo in esame con l'augurio che nel successivo provvedimento per Venezia sia possibile riconsiderarvi le questioni che in questa proposta di legge non hanno trovato accoglimento.

AMEDEO D'ADDARIO. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista su questo provvedimento voglio esprimere sia la mia soddisfazione per taluni punti rilevanti che lo caratterizzano, sia qualche rilievo critico legato alle disattenzioni del Parlamento sui problemi di Venezia.

Giungiamo oggi al varo di un testo di estrema importanza, in quanto contiene provvidenze a favore di una città da tutti riconosciuta unica non solo dal punto di vista artistico e culturale, ma anche architettonico, ecologico ed ambientale. Venezia merita quindi un'attenzione costante da parte del Parlamento, per cui credo che lo stesso Comitato permanente per Venezia non debba essere considerato come una Commissione d'indagine, ma come l'espressione reale di tale attenzione. Ringraziando il presidente Botta per la sensibilità dimostrata su questo provvedimento, tanto più ammirevole in quanto né veneto né veneziano, voglio comunque rilevare l'esiguità della dotazione della finanziaria 1990 ivi prevista, in quanto rispetto ai 750 miliardi previsti nella finanziaria 1988, assomma a 100 miliardi. Credo che basterebbe questo dato per evidenziare l'insensibilità del Parlamento sui problemi di Venezia, la

cui rilevanza è tale, invece, da meritare una precedenza assoluta nelle postazioni di bilancio.

Un ulteriore prova di disaffezione nei confronti di questa città credo sia stata offerta dalle polemiche che hanno accompagnato l'Expo, la quale avrebbe potuto ridare centralità alla città di Venezia, pur con tutte le tutele e le cautele che il realizzarsi di una simile iniziativa avrebbe dovuto comportare. Anche per quanto riguarda l'agenzia europea per l'ambiente, nonostante oltre 300 parlamentari abbiano indicato Venezia come la sede più opportuna, si pensa invece di localizzarla altrove, magari a Copenaghen o a Berlino. Anche questa è un'altra occasione perduta, in quanto la città lagunare avrebbe tutti i titoli per potere essere la capitale mondiale dell'ambiente e dell'ecologia.

Augurandomi che la proposta di legge in esame concluda definitivamente il suo *iter* entro tempi brevi, auspico che all'approvazione di questo provvedimento possano seguire ulteriori iniziative positive per Venezia e la sua laguna.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Dichiaro che il gruppo verde si asterrà dal voto su questo provvedimento, in quanto talune sue parti non ci soddisfano. In tema di sfratti, per esempio, giudichiamo in modo favorevole il fatto che vengano sospesi per 36 mesi, ma non certo l'aver previsto la possibilità che il comune possa esercitare un diritto di prelazione nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione. Tale diritto, infatti, dovrebbe essere esercitato dal comune solo nel caso in cui il conduttore non goda di un reddito tale da consentirgli l'acquisizione dell'alloggio.

In particolare non condividiamo le disposizioni in materia di concessioni, a proposito delle quali avevamo chiesto che il loro ricorso avvenisse secondo la normativa comunitaria. Va detto, comunque, che tale delusione è in parte contemperata da quanto è stato detto dal sottosegretario per l'ambiente, onorevole Angelini, in riferimento alla possibilità di localizzare a Venezia un ufficio speciale del Ministero dell'ambiente.

Riteniamo, inoltre, che scarsa attenzione sia stata dedicata al problema del personale per il Magistrato alle acque, nonché al fatto che le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applichino anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione. Mi rendo conto che ciò consentirà il funzionamento del nuovo presidio ospedaliero, ma certo doveva esserci l'impegno a risolvere il problema causato dagli scarichi nella laguna.

A questo proposito, ritengo che il Ministero dell'ambiente dovrà tenere conto anche di una questione molto delicata che si sta prospettando in ordine alla salvaguardia della laguna: mi riferisco al depuratore di Fusina, dove sembra che vengano smaltiti tutti i resti delle discariche del circondario lagunare. Tale depuratore scarica nella laguna.

Desidero, inoltre, sottolineare che non si deve dimenticare l'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 per quanto riguarda la deroga alle norme generali sulla contabilità dello Stato. In proposito, anche durante i lavori della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione in Irpinia, si è sostenuto che le norme sulla contabilità dello Stato vanno comunque rispettate e salvaguardate. Vorrei evitare, infatti, che un'interpretazione eccessivamente estensiva del comma 1 dell'articolo 12 finisse con il vanificare la volontà del Parlamento.

ALESSANDRO TESSARI. Preannuncio la mia estensione nella votazione del provvedimento in esame, riallacciandomi alle argomentazioni riprese in parte dagli onorevoli Pellicani e Cecchetto Coco.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei rivolgere un sincero ringraziamento alla Commissione, ed in particolare al presidente, per l'impegno profuso affinché il provvedimento in esame giungesse all'approvazione.

Un ringraziamento particolare dev'essere rivolto anche al relatore, onorevole Rocelli, che si è assunto l'onere di portare a termine l'*iter* del provvedimento in discussione.

Vorrei, inoltre, riallacciarmi alle affermazioni dell'onorevole Pellicani, il quale ha usato parole grosse parlando di Governo passivo ed arrogante. In proposito, non mi pare che l'esecutivo abbia assunto un atteggiamento di passività, come è dimostrato da alcune iniziative che sono già agli atti del parlamento. Il Governo, semmai, non ha compreso per quale motivo sia stato deciso lo stralcio relativamente ad una parte dei 500 miliardi originariamente stanziati nel disegno di legge.

Comunque, i problemi di Venezia non sono rappresentati soltanto dai finanziamenti, ma richiedono anche un'azione di informazione a tutti i livelli ed un coordinamento tra le diverse iniziative che si assumono per la salvaguardia della città.

Colgo anzi l'occasione per invitare la Commissione ad accelerare l'*iter* del disegno di legge governativo che consente di recuperare 500 miliardi. A tale riguardo il Governo farà la sua parte, nella consapevolezza che la città di Venezia rappresenta un patrimonio inestimabile per il mondo intero oltre che per l'Italia.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rocelli e Santuz: « Interventi urgenti per Venezia e Chioggia » (5779-*ter*):

Presenti	35
Votanti	23
Astenuti	12
Maggioranza	12
Hanno votato *sì*	23
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 5812.

Hanno votato sì:

Augello, Bonsignore, Bortolani, Botta, Brunetto, Cerutti, Ciliberti, D'Addario, D'Alia, D'Angelo, Ermelli Cupelli, Galli, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Milani, Piermartini, Polverari, Rocelli, Santuz, Tancredi, Travaglini e Zamberletti.

Si sono astenuti:

Alborghetti, Angeloni, Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri, Cecchetto Coco, Cicerone, Donati, Lorenzetti, Pellicani, Sapio e Tessari.

Seguito della discussione delle proposta di legge Piro ed altri: Ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (3869); Solaroli ed altri: Rifinanziamento delle norme per il superamento delle barriere architettoniche (4346); Piro ed altri: Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5569); Fronza Crepaz ed altri: Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5660); Brescia ed altri: Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il supera-

mento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5678); Fronza Crepaz ed altri: Ulteriore finanziamento dei piani per la eliminazione delle barriere architettcniche (5764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piro ed altri: « Ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche »; Solaroli ed altri: « Rifinanziamento delle norme per il superamento delle barriere architettoniche »; Piro ed altri: « Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » Fronza Crepaz ed altri: « Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati »; Brescia ed altri: « Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati »; Fronza Crepaz ed altri « Ulteriore finanziamento dei piani per la eliminazione delle barriere architettoniche ».

Ricordo che in una precedente seduta era stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto il quale ha predisposto il seguente testo unificato delle proposte di legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ART. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'interno può autorizzare i comuni e le province a contrarre mutui quindicinali, nei limiti di cui al comma 2, con la Cassa depositi e prestiti o con Istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione della domanda, nonché i criteri per il relativo esame.

2. Il volume complessivo massimo dei mutui di cui al comma 1, il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato, è correlato alle spese annue di lire 20 miliardi e di lire 30 miliardi, che vengono all'uopo autorizzate per quindici anni a decorrere, rispettivamente, dal 1991 e dal 1992.

3. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 1981 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1991, all'uopo interamente utilizzando l'accantonamento « ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 64, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui) ».

ART. 2.

1. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1988, n. 13, è ulteriormente alimentato con la somma di lire 35 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo

specifico accantonamento « ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 gennaio 1988, n. 13, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per l'istallazione di impianti di sollevamento negli edifici, il relativo vano corsa eccedente la sagoma esistente, ai fini della cubatura ammissibile, è considerato volume tecnico ».

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Propongo di assumere il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per la discussione da inviare alle Commissioni competenti in sede consultiva, al fine di consentire l'espressione dei prescritti pareri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Provvederò immediatamente a trasmettere il testo unificato alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 24 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO